

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE CIVILE UNICA DEL TRIBUNALE DI LOCRI IN CONSIDERAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

AI SIGG. GIUDICI, TOGATI ED ONORARI, DELLA SEZIONE CIVILE
e p.c.
AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LOCRI

TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE UNICA

IL PRESIDENTE

rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

considerato che l'art. 16, comma 1, del decreto legge del 30 dicembre 2021 n. 228 stabilisce che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, nonché le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020, conv. con mod. in L. 176/2020, per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in modalità speciali per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

evidenziato che l'art. 3, comma 1, lett. b, del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, modificando direttamente l'art. 9-*sexies* del D.L. n. 52/2021, ha inserito l'obbligo di esibire il Certificato Verde (seppure "base") per accedere agli uffici giudiziari, con efficacia immediata, anche per difensori, CTU ed ausiliari in genere (mantenendo l'esenzione solo per testimoni e parti processuali);

ritenuto che l'aggravamento della situazione epidemiologica impone la proroga delle misure organizzative già adottate al fine di evitare assembramenti, quantomeno fino al 31 marzo 2021 (fatte salve modifiche ed eventuale reiterazione delle stesse tenuto conto del quadro epidemiologico della Regione Calabria);

ritenuto, per l'effetto, che possono essere adottate le seguenti direttive per la gestione delle udienze, fermo restando che è obbligatorio per tutti l'uso dei dispositivi di protezione individuale:

1) ciascun giudice, togato ed onorario, di regola terrà udienza con le modalità della trattazione scritta (o, laddove necessario, mediante collegamento da remoto) per tutte le cause, anche per conferimento incarico al CTU, in cui non sia indispensabile la presenza personale (fatta eccezione cioè per le cause che richiedano la comparizione personale delle parti, che vengano per l'assunzione di prove orali e per quelle di prima comparizione laddove le parti non siano già tutte costituite);

2) ciascun giudice, togato ed onorario, tratterà le residue cause in presenza fisica secondo fasce orarie ampie e (all'occorrenza) con fissazione oraria per ciascuna causa (disponendone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale),

in modo da ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

3) allo scopo di evitare assembramenti e di assicurare il distanziamento sociale, possono essere svolte in presenza di regola non più di 25 cause per giudice ad udienza, da individuare in base alla data di iscrizione a ruolo, salve eventuali deroghe in aumento motivate dal singolo giudice;

4) ciascun magistrato dovrà ad ogni modo verificare se le cause da trattare in modo fisico per ciascuna udienza siano in numero eccessivo nonostante gli orari scaglionati e, qualora ritenga tale numero esorbitante (anche in relazione agli incombenti previsti), provvederà a differire a data diversa e il più possibile prossima alcune di esse (anche eventualmente fissando udienze straordinarie);

5) gli avvocati sono invitati a segnalare l'eventuale difficoltà dei testi/informatori di essere presenti alle udienze per ragioni legate alla situazione attuale di emergenza sanitaria (qualora sia stata loro comunicata), onde valutare all'occorrenza se disporre il rinvio dei relativi procedimenti (anche con decreto fuori udienza);

6) gli eventuali rinvii fuori udienza delle cause saranno disposti con decreti telematici che verranno comunicati dalla Cancelleria, che provvederà anche a pubblicare sul sito internet del Tribunale le fasce orarie per le udienze in presenza;

7) potranno attendere nei luoghi antistanti le aule di udienza o gli studi dei magistrati in cui si tiene udienza solo gli avvocati interessati alle cause da chiamare nella fascia oraria di riferimento;

8) gli avvocati e le parti in attesa della chiamata delle cause rientranti nella fascia oraria di interesse potranno altresì sostare nelle aule di udienza che siano eventualmente libere, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;

9) la mancanza del c.d. *green pass* base non giustificherà l'eventuale omessa partecipazione alle udienze di avvocati, consulenti o ausiliari;

10) le camere di consiglio collegiali si svolgeranno, di regola, mediante video-collegamento con l'applicativo *Teams*.

Locri, 13 gennaio 2022

Il Presidente della Sezione civile
dott.ssa Antonella Stilo